

Illegittimità del licenziamento del lavoratore che trasmette file aziendali al proprio legale

Cass. 5 marzo 2014, n. 5179

La **trasmissione di atti aziendali a un difensore** e la loro **divulgazione** sono condotte radicalmente diverse tra di loro in quanto nel primo caso si radica l'informazione presso un professionista che è tenuto alla riservatezza ed anche, sul piano deontologico, ad informare il cliente sulle conseguenze di una diffusione ulteriore.

Nel caso specifico, la Cassazione ha risolto la questione circa il **licenziamento di un dipendente, che aveva inviato dal computer dell'ufficio una e-mail contenente in allegato oltre 200 files aziendali relativi a commesse ed appalti**, confermando la decisione delle corti territoriali che avevano ritenuto che tale comportamento non fosse così grave da costituire giusta causa di licenziamento:

- Innanzitutto, perché i documenti inviati erano stati trasmessi solo al difensore, e quindi erano destinati a rimanere in un ambito prestabilito di conoscenza limitato ad eventuali attività difensive del lavoratore;
- In secondo luogo, perché la società non aveva offerto alcun elemento per comprendere la natura di tali documenti e quindi per *"capire l'importanza dell'inadempimento posto in essere dal lavoratore"*.